

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 270/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 23 aprile 2014,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Prof. Paolo Tartaglia,  
Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott.  
Antonio Metitieri - Segretario.

### **1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 A CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 di Fucecchio (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **2. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BELLINI ANTONIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CONTI DANIELE SEGUITO GARA USD NOTO/USD CAVESE 1919 DEL 30.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Noto di Noto (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. BOJANO AVVERSO:**

- **DECISIONI MERITO GARA BOJANO/RECANATESE DEL 30.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014);
- **ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE I 2013/2014 E SVINCOLO DI AUTORITÀ DEI CALCIATORI CON DECORRENZA 2.4.2014** (Delibera del Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Bojano di Foggia in relazione al profilo di cui al Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014; lo respinge nel resto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
  - **AMMENDA DI €5.000,00,**
- INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO/CITTÀ DI MESSINA DEL 6.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETTA ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE CALCIO/NOTO DEL 17.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 23 aprile 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete